

NOTA ALLA RASSEGNA STAMPA

1-30 APRILE 2011

L'ETERNA INCOMPIUTA: LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Di riforma delle professioni se ne parla dall'inizio della legislatura. E si tratta di un'eredità di tentativi che rimontano ancora più indietro. Le proposte attualmente al vaglio della commissione Giustizia della Camera - una di iniziativa popolare, che proviene dalla scorsa legislatura, e l'altra a firma Maria Grazia Siliquini (Pdl), che ne è anche relatrice - sono state entrambe presentate il 29 aprile 2008: si avviano, pertanto, a compiere tre anni, ma non hanno fatto grandi passi avanti. La prima non viene presa in considerazione dallo scorso novembre, mentre la proposta Siliquini risulta tuttora in calendario, anche se viene esaminata a singhiozzo. L'intento è di modernizzare le

professioni, partendo dal presupposto che sono comunque necessarie. Niente deregulation, insomma. La regolamentazione delle professioni - si legge nella relazione di accompagnamento al Ddl non costituisce «un relitto del passato», «ordine collegi professionali non discendono affatto dalle corporazioni medioevali». Ben vengano il mercato e la concorrenza, ma i cittadini e le imprese devono essere in grado di scegliere un professionista "certificato", con un'adeguata formazione universitaria, un tirocinio professionalizzante o il superamento di un esame di Stato e la cui indipendenza e correttezza sia garantita

TEMI TRATTATI

- 1) **In primo piano**
- 2) **Legislazione sui lavori pubblici**
- 3) **Appalti e opere pubbliche**
- 4) **Authority**
- 5) **Previdenza Professionisti**
- 6) **Fisco Professionisti**
- 7) **Ict**
- 8) **Energia e ambiente**
- 9) **Mediazione**
- 10) **Vita professionale**

dall'ordine di appartenenza. A fare buona compagnia a questa riforma sono poi arrivate sei proposte (una parte delle quali riguardano le professioni non regolamentate), tutte assegnate alla commissione Giustizia di Montecitorio ed esaminate congiuntamente sia al disegno di legge di

iniziativa popolare (atto C3) sia al progetto Siliquini (atto C 503). Da novembre, però, solo quest'ultima, seppure in modo altalenante, è andata avanti e al momento risulta abbinata alla proposta presentata da Andrea Lulli (Pd; atto C3581) sulla modernizzazione e qualificazione degli ordini professionali. Più avanzata, invece, la nuova disciplina

dell'ordinamento forense, già approvata dal Senato e in calendario sempre alla commissione Giustizia della Camera. Nella riforma (atto C3900) si parla anche di competenze. Anzi, l'articolo 2 - che riserva l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale agli avvocati ha innescato le critiche delle associazioni di consumatori, che sarebbero così estromesse

dalla difesa dei cittadini di fronte agli organismi di conciliazione, ed è stato stigmatizzato da diverse autorità di garanzia, a cominciare dall'Antitrust, che vi vede limiti alla concorrenza.

In ogni caso, anche questa riforma sembra essersi "impantanata" come quelle di profilo più generale che riguardano la totalità delle professioni ordinistiche.

BONUS VERDI: 41 MILIARDI DI COSTI

L'incentivo dato al settore fotovoltaico era generoso. Troppo generoso. Potrebbe arrivare (nella soluzione più pesante) fino a un cumulo di 41 miliardi di euro nel 2032, oppure (in uno scenario di sforbiciature pesanti) di 35,8 miliardi. E oggi ne subiamo le conseguenze. Non solamente in termini di peso sulla bolletta della corrente, ma soprattutto in chiave di obiettivi economici e ambientali da conseguire attraverso le fonti rinnovabili di

energia. Conseguenza: il rischio di penalizzazioni per tutto il settore dell'elettricità ecologica, compresi segmenti economicamente più solidi come la produzione eolica oppure con biomasse, e al tempo stesso tariffe alte e nemiche della competitività. Lo afferma uno studio che l'Istituto Bruno Leoni, il vivace think-tank della destra liberista, ha realizzato in collaborazione con il consorzio confindustriale

Gas intensive, il quale raccoglie i grandi consumatori industriali. Carlo Stagnaro, che ha coordinato i ricercatori dell'istituto, spiega quali sono i punti salienti che gli fanno contestare la tipologia di incentivo. «Con una cifra così consistente, sono stati indotti investimenti frettolosi per costruire centrali fotovoltaiche sulla base della tecnologia di oggi. In questo modo non sono state aiutate ricerca e innovazione, bensì

l'inseguimento del profitto veloce. Inoltre - osserva Stagnaro - un incentivo consistente impone sulle bollette dei consumatori un onere che limita la competitività senza raggiungere i due obiettivi, cioè quello ambientale, che può essere conseguito anche con strumenti diversi dal fotovoltaico, né quello di politica industriale. Infine,)

un sussidio generoso crea un rischio politico, una reazione contro l'incentivo che si traduce in un taglio troppo netto che suscita negli investitori il senso di instabilità delle regole e di scarsa credibilità». E a parere di Stagnaro questi tre effetti negativi sono stati raggiunti. Secondo la ricerca, il peso degli incentivi alle fonti rinnovabili è pagato al

26,2% dalle famiglie (bassa tensione domestica), per il 28% dalle microimprese come negozi e uffici (bassa tensione non domestica), per il 2,2% dai lampioni stradali, per il 31,8% dalle piccole e medie imprese (media tensione) e per l'11,4% dalla grande industria (alta tensione



LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

APPALTI, PALETTI AI MAXI RIBASSI

Limitazione del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, maggiore ricorso alle procedure negoziate, ma garantendo trasparenza e concorrenza, introduzione di criteri «reputazionali» degli appaltatori e verifiche dei requisiti soltanto per l'aggiudicatario. Sono queste alcune delle principali richieste formulate dalla commissione Ambiente della Camera con il parere approvato settimana scorsa sul Libro verde della Commissione europea in materia di appalti pubblici. Il parere, sul quale si è a lungo discusso in commissione, si riferisce alle ipotesi di modifica delle direttive appalti pubblici (2004/17 e 18), ma prende in esame anche diverse questioni

inerenti alla normativa nazionale. Un punto sul quale si sofferma il parere è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti; il suggerimento è quello di promuovere forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti. La Camera suggerisce anche, sul fronte dell'offerta, di introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare l'affidabilità delle imprese. Si tratta dei cosiddetti «criteri reputazionali», da rendere effettivi attraverso meccanismi premiali riferiti, ad esempio, al rispetto dei tempi di esecuzione di precedenti lavori, alla mancata presentazione di eccezioni

e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori. Importanti gli accenni ai criteri di aggiudicazione, laddove nel parere si propone di limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai casi di appalti di importo non elevato, privilegiando invece il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo modo, ha detto la commissione riprendendo anche principi affermati nella più recente giurisprudenza amministrativa, si potrà valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica e progettuale dell'offerta, nonché tenere conto di elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima.

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: SANZIONI PER CERTIFICATI IN RITARDO

La data dell'8 di giugno che fissa l'avvio del nuovo regolamento del codice degli appalti (il Dpr 207/2010) deve essere tenuta ben presente dalle stazioni appaltanti e dai responsabili dei procedimenti (Rup). Da quel giorno cambia decisamente il regime e le responsabilità per l'emissione dei Certificati di buona esecuzione dei lavori (Cel) necessari alle imprese per l'ottenimento della qualificazione Soa. L'articolo 83 del regolamento ribadisce quanto già introdotto dal codice degli appalti per il quale (ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b) i certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario

informatico. Dall'8 giugno insomma sono validi solo i certificati di esecuzione dei lavori pubblici trasmessi in via telematica dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio e sono banditi i certificati cartacei e non potranno essere più accettati dalle Soa per qualificare un'impresa. Per le stazioni appaltanti che non si adeguano sono previste sanzioni. Infatti sempre l'articolo 83, comma 7, introduce l'obbligo di segnalazione da parte delle Soa dell'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico. Le Soa devono darne comunicazione alle amministrazioni aggiudicatrici e all'Autorità

per gli eventuali provvedimenti sanzionatori da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre l'articolo 8, comma 7, pone un limite di 30 giorni alle stazioni appaltanti per inserire i certificati nel casellario presso l'Osservatorio. Le multe possono variare da un minimo di 25mila a un massimo di 50mila euro. È bene dunque che i Rup che finora non si sono allineati con le nuove regole, inizino subito a familiarizzare con la procedura informatica per l'inserimento dei Cel nel casellario dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza (Avcp).

ESCLUSIONE DAGLI APPALTI CON UNA SOLA VIOLAZIONE

Una sola violazione contributiva può giustificare l'esclusione dalla gara di appalto dell'imprenditore.

Non è necessario che vengano accertate una pluralità di violazioni alla disciplina sui contributi

previdenziali e assistenziali. Con la sentenza n. 2100 della VI sezione, depositata il 4 aprile, il Consiglio di Stato dà

un'interpretazione più ristretta sui casi che determinano l'esclusione di un'azienda da una gara di appalto. Con una precedente (la 1228 del febbraio scorso), il Consiglio di Stato aveva concluso che i debiti previdenziali di entità minima non possono causare l'esclusione da gare di pubblico appalto. In base alla sentenza 1228, il parametro che determina l'irregolarità contributiva

(scostamento di 100 euro rispetto al dovuto, o scostamento non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione) non è da considerarsi inderogabile. La sentenza 9300, invece, stabilisce che questi parametri vanno applicati in maniera automatica. Il caso riguarda un'impresa con un debito nei confronti dell'Inps di 14mila

euro, riferito a tre periodi di contribuzione (tre mesi consecutivi). Applicando i parametri previsti dall'articolo 8 del decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, il Consiglio ritiene che la violazione, in questo caso, superi entrambi i limiti di scostamento, con conseguente esclusione dalla gara dell'impresa.

TERMINI FISSI PER PAGARE GLI APPALTI

Le amministrazioni pubbliche non possono concordare con gli appaltatori, in sede di stipulazione del contratto, accordi derogatori dei termini di pagamento e devono rispettare il quadro normativo di riferimento. Le soluzioni pattizie per la definizione dei tempi di versamento dei corrispettivi delle prestazioni sono gestibili negli appalti tra privati (seppure nei limiti di non iniquità previsti dalla combinazione tra gli articoli 4 e 7 del Dlgs 231/2002), ma non in quelli pubblici, nei quali manca la fase

precontrattuale. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come l'individuazione delle modalità di pagamento (o dei parametri per determinarle nel contesto della gara) costituisca un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione della normativa comunitaria (essendo incluso tra gli elementi essenziali previsti dall'articolo 64 e dall'allegato IX A del codice dei contratti pubblici). La sentenza conferma una linea

interpretativa consolidata (chiarita in dettaglio dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza 469 del 2 febbraio 2010), per la quale negli appalti pubblici i termini di pagamento devono necessariamente essere quelli standard (30 giorni dal ricevimento della fattura), previsti dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs 231/2002, che si configura peraltro come norma imperativa (per cui eventuali clausole del bando che stabiliscano deroghe sono nulle).

APPALTI E OPERE PUBBLICHE

OICE: NO ALL' ESTENSIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA

Progettazioni in picchiata nei primi tre mesi del 2011 con un meno 35% rispetto al 2010; calano le gare sopra soglia (oltre 193 mila euro) e aumentano quelle sotto soglia; riduzione anche per gli appalti integrati; critiche all'innalzamento della soglia per la trattativa privata previsto nel ddl statuto di impresa. E' quanto emerge dalla lettura dell'Osservatorio Oice-Informatel per il mese di marzo e dalla dura presa di posizione del presidente dell'Associazione delle società di ingegneria e architettura, Braccio Oddi Baglioni: «Sono ormai anni che lanciamo l'allarme e i dati del primo trimestre confermano le nostre più pessimistiche previsioni;

non è pensabile che si possa continuare ad operare in un mercato che si contrae a questi ritmi». «Occorre», ha aggiunto, Oddi Baglioni, «dare linfa al mercato, evitando anche, però di cancellarlo per legge. E' del 9 marzo l'approvazione, fortunatamente solo in prima lettura alla Camera, di una norma del ddl Statuto di impresa che prevede l'innalzamento da 100mila euro a 193mila euro della soglia per l'utilizzo della procedura negoziata negli affidamenti di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrativa ad essa connesse. Si tratta di una norma sulla quale l'Oice esprime la più netta contrarietà, perché così

facendo si renderebbe meno trasparente e concorrenziale la maggior parte degli affidamenti». In sostanza verrebbe affidato a trattativa privata, con invito di soli cinque soggetti e senza alcuna pubblicità preventiva, il 90,7% del totale degli incarichi; ciò senza contare che l'innalzamento del limite per affidamenti, nella sostanza, a trattativa privata, determinerebbe certamente un processo di suddivisione degli incarichi di rilievo comunitario al fine di farli rientrare nelle più flessibili procedure nazionali, con nocumento anche della concorrenza nel Mercato interno e con il sostanziale azzeramento delle gare comunitarie.

GLI ARCHITETTI: SUI PROGETTI LASCIARE SPAZIO AI CONCORSI

Una revisione organica del sistema di affidamento degli incarichi di progettazione, con al centro i concorsi di architettura «unico strumento che si fonda concretamente sulla qualità del progetto». Appena insediato, il Consiglio nazionale degli architetti, ora guidato da Leopoldo Freyrie, prende una dura posizione contro i tentativi di modificare il Codice degli appalti a colpi di interventi-spot e chiede, invece, una revisione sistematica delle norme che disciplinano il settore dei servizi di progettazione. Nel mirino c'è l'emendamento al Codice contenuto nel Ddl conosciuto come «Statuto delle imprese» (As 2626,

appena approvato a Palazzo Madama, dopo l'ok della Camera) che innalza da 100mila a 193mila euro il tetto massimo per affidare i progetti a trattativa privata, restringendo l'obbligo di gara a pochi maxi-incarichi (nel 2010, l'89,9% dei bandi ha riguardato incarichi inferiori a 200mila euro). Ma per gli architetti non è solo una questione di soglie. Non sempre è possibile organizzare un concorso. Dunque è giusto diversificare i metodi di affidamento degli incarichi. «Non vorremmo tuttavia - dice Rino La Mendola, presidente del Dipartimento Lavori pubblici del Cna- che, per maggior semplicità d'uso,

si finisca per ricorrere solo alle soluzioni alternative al concorso». La concorrenza «non è un fine - sottolinea Freyrie - ma un mezzo per garantire ai cittadini che le opere pubbliche abbiano le qualità architettoniche, ambientali, funzionali e di giusto costo». Per questo gli architetti chiedono con urgenza un tavolo di concertazione tra enti appaltanti, progettisti e imprese per rendere più efficiente il sistema, puntando a snellire la burocrazia con la diffusione delle «strumentazioni online» e regole chiare «sulla formazione di giurie e commissioni aggiudicatrici.

INTERVENTI COORDINATI SULLE INFRASTRUTTURE A RISCHIO

Entro un anno saranno individuate le infrastrutture «critiche» che, a servizio della popolazione nei settori dell'energia e dei trasporti, possono essere danneggiate o distrutte

da eventi esterni; lo scopo è quello di coordinare tutti gli enti competenti al fine di mitigare le conseguenze dannose per la popolazione, e garantire la qualità dei

servizi. E' quanto prevede il decreto legislativo che dà attuazione (in ritardo essendo oltre il termine del 12 gennaio 2011) alla direttiva 2008/114/Ce relativa all'individuazione e

alla designazione delle cosiddette «infrastrutture critiche europee». Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 7 aprile riguarderà sia infrastrutture che si trovano in territorio nazionale, sia infrastrutture situate nel territorio di altri stati membri dell'Unione europea, e che l'Italia ha interesse a far designare Ice (Infrastrutture critiche europee). I settori interessati sono quelli dell'energia (elettricità, petrolio, gas) e dei trasporti (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, vie di navigazione interna, trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti). Il decreto, nel recepire la direttiva 114, mutua l'approccio finalizzato soprattutto alla valutazione di impatto del disservizio causato alla popolazione dal guasto o dalla distruzione dell'opera, sia con riferimento all'escalation

dell'evento rispetto al settore in cui si inserisce l'infrastruttura, sia con riguardo al cosiddetto «effetto domino» sul resto delle attività del Paese. Il decreto recepisce le nozioni di Infrastruttura critica (Ic) e di Infrastruttura critica europea (Ice): la prima è quella «essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni»; la seconda è quella ubicata in paesi Ue «il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri». A decidere quali infrastrutture devono essere classificate Ice, entro un anno, sarà il Nucleo interministeriale

situazione e pianificazione (Nisp) con il supporto di una struttura tecnica (la c.d. «struttura responsabile») che sarà individuata con Dpcm e che dovrà curare i rapporti con la Commissione europea e ogni informazione con i soggetti coinvolti. Oltre a definire le direttive interministeriali sui parametri integrativi di protezione, il Nisp dovrà effettuare una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosectore nel cui ambito opera l'Ice designata e, ogni due anni, elaborare i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un'Ice designata. Viene anche chiarito che la definizione di Ice non comporta che per l'infrastruttura così qualificata si applichino deroghe alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti.

AUTHORITY

LA CASSAZIONE BOCCIA LE AUTHORITY

Definirsi indipendenti non significa esserlo veramente. La Corte di cassazione, qualche giorno fa, ha provato a spiegarlo al parlamento. L'oggetto del rilievo è l'eterogeneo mondo delle Authority che popolano la realtà italiana. Tutte scrupolosamente definite indipendenti. Bastasse questo, ha detto la Suprema Corte, saremmo a cavallo. Peccato che la realtà sia molto diversa e ci restituisca un panorama in cui i Garanti altro non sono che una protuberanza della politica. Basti vedere i meccanismi di nomina per rendersene conto. Eppure una soluzione ci sarebbe, ha raccontato Ernesto Lupu, primo presidente della Corte di cassazione, audito dalla commissione affari costituzionali di Montecitorio che proprio

sulle Autorità amministrative sta svolgendo un'indagine conoscitiva. In estrema sintesi, servirebbe una legge nuova di zecca, con requisiti minimi validi per tutti i Garanti al fine di sganciarli dall'influenza del Palazzo. «Proprio per il mio ruolo di primo presidente della Corte suprema di legittimità», ha esordito Lupu, «devo sottolineare la necessità che sia assicurata l'effettiva indipendenza dell'autorità amministrativa, la quale non può limitarsi a una mera etichetta». Ecco, potrebbe bastare quest'ultima espressione. Del resto non ci vuole molto a verificare che garbuglio di norme disciplina un mondo sempre più intrecciato alla politica. Prendiamo per esempio i criteri di nomina delle maggiori Authority:

alla Consob (ora guidata da Giuseppe Vegas) i commissari vengono nominati su proposta del presidente del consiglio dei ministri; all'Antitrust (Antonio Catricalà) su scelta dei presidenti di camera e senato; all'Agcom (Corrado Calabrò) 4 componenti sono eletti dalla camera, 4 dal senato e il presidente è proposto dal premier; all'Autorità per l'energia (Guido Bortoni) i componenti, dopo la proposta del ministero per lo sviluppo economico, sono individuati da una delibera del consiglio dei ministri e poi sottoposti a parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti (a maggioranza di due terzi). Se poi si va a vedere quali sono i meccanismi di finanziamento dei Garanti il minestrone rimane lo

stesso. Insomma, la Cassazione ha provato a spiegare alla camera dei deputati che parlare di

indipendenza, come fanno le leggi istitutive delle varie strutture e come ripetono i vari siti

internet, se non è una barzelletta poco ci manca. O meglio, «una mera etichetta».

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

PENSIONE PRIVILEGIO D'ALTRI TEMPI

Giovani contro anziani. È lo scontro metaforico (ma non troppo) sulle pensioni: un braccio di ferro tra professionisti (in generale tra lavoratori e pensionati), tra chi è in pensione e chi questa pensione deve finanziare coi propri contributi. Tutto ciò in base all'assodato principio a «ripartizione» per cui chi lavora (giovani) sborsa i soldi che servono a pagare la pensione a chi sta a riposo (anziani), mediante la propria contribuzione. Un problema, tuttavia, che assilla unicamente i professionisti iscritti a casse di vecchia generazione, perché le nuove casse di previdenza si presentano più solide e soprattutto più

«autonome» sotto questo punto di vista (giovani e anziani) in quanto informate al principio della capitalizzazione pura. Con riferimento alle vecchie casse, chi stabilisce le regole del gioco ossia l'importo della pensione e, di conseguenza, quello dei contributi? Queste regole vanno bene per tutti o appagano di più alcuni (anziani/giovani) per scontentare altri (giovani/anziani)? Italia Oggi ha provato a cercare una risposta leggendo i dati di qualche simulazione sui calcoli della pensione degli iscritti alle principali casse professionali. In sostanza, si evidenzia che i giovani «pagano» più contributi

degli anziani. Il di più rappresenta un «costo» sopportato unicamente per sostenere le pensioni degli anziani; infatti, se per esempio un anziano ragioniere incassa oggi 32 di pensione avendo pagato 100 di contributi, il giovane ragioniere per avere la stessa pensione (di 32) dovrà pagare 160. Anche tra ingegneri e architetti vincono gli anziani. A ben vedere, infatti, anche se la copertura pensionistica (il cosiddetto tasso di sostituzione che misura la pensione in misura percentuale rispetto all'ultimo reddito) cresce per i giovani, in effetti questo miglioramento del 13% è pagato da quasi il

raddoppio della contribuzione (più 82%). Come dire, l'anziano ha

pagato 100 di contributi per ricevere oggi 50; il

giovane paga oggi 180 per ricevere 60.

PENSIONI, PER I GIOVANI PROFESSIONISTI SCATTANO GLI AUMENTI DEI CONTRIBUTI

Chi lascia raddoppia. Con l'approvazione del ddl Lo Presti cambiano le prospettive previdenziali per i giovani professionisti. Il passaggio (all'unanimità) della proposta di legge garantirà alle casse la possibilità di aumentare il contributo integrativo dall'attuale 2% a un massimo del 5% e di poterne destinare una parte a migliorare le pensioni. E il vantaggio sarà quello di raddoppiare i (miseri) assegni previdenziali previsti per i professionisti più giovani. Secondo i calcoli dell'Adepp (l'Associazione degli enti previdenziali privati) tra circa 30 anni i professionisti italiani che andranno in pensione avranno, in media, un assegno di poco superiore ai 12 mila euro l'anno. Il dato si ricava da una

media (infatti ci sono alcune casse in grado di garantire pensioni molto più alte) ed è valido solo per il sistema retributivo misto (formato dal vecchio retributivo e da una quota di contributivo). Molto peggio andrà alle casse più giovani, quelle create dall'ormai famoso decreto legislativo 103 del '96 (basato sul sistema contributivo puro): in quel caso la prestazione annua media, si aggirerà addirittura intorno a 5.500 euro l'anno. In pratica i giovani di oggi avranno una pensione pari a circa un terzo del reddito. Con il nuovo sistema però qualcosa cambierà. In meglio. «Quando le casse potranno applicare questa legge, quasi certamente porteranno l'aliquota dell'integrativo al 4 per cento spiega

Antonio Pastore, componente del consiglio direttivo dell'Associazione italiana dottori commercialisti - se anche solo la metà degli introiti in più sarà destinata alla previdenza, le pensioni passeranno da un terzo a più della metà dell'ultimo reddito. Non è moltissimo ma un grande passo avanti che dobbiamo alla Lo Presti». Eppure il testo, che in Parlamento è stato approvato praticamente all'unanimità, desta qualche preoccupazione: il timore più forte è che questo aumento venga finanziato dalle tasche dei consumatori. Il contributo integrativo, infatti, nelle parcelle dei professionisti è a carico del cliente che quindi potrebbe veder lievitare il conto da pagare. «Considerazioni infondate - taglia corto

Nino Lo Presti, primo firmatario del disegno di legge che porta il suo nome -. L'attuale battaglia competitiva tra i professionisti impedisce di far lievitare le parcelle. Chi lo farà rischia di rimanere tagliato fuori dal mercato.

In realtà i compensi resteranno uguali ma salirà la quota destinata all'integrativo. Questo è un sistema che punta a creare un circolo virtuoso che spinga i giovani a emergere dal nero. Fino a oggi in molti pensavano

che fosse più redditizio rimanere sommersi piuttosto che dichiarare tutto per ottenere una pensione da fame. Da domani il gioco potrebbe valere la candela».

FISCO PROFESSIONISTI

PER L'IRAP ATTIVITÀ CONTINUATIVA NON SIGNIFICA ORGANIZZAZIONE

Con la pervicacia di certi cattivi dei cartoni animati, l'amministrazione finanziaria ha una fantasia inesauribile nel prospettare nuove ragioni per le quali il professionista o l'autonomo dovrebbe pagare l'Irap, a dispetto delle caratteristiche con cui l'attività che vorrebbe sottoposta al prelievo viene poi effettivamente svolta. L'ultimo tentativo (noto) è dato dalla contestazione a una contribuente di esercitare un'attività «con i caratteri della abitualità, della regolarità, della sistematicità e della

ripetitività». A mettere in allarme il fisco anche il fatto che l'interessata aveva riscosso (e dichiarato) compensi adeguati rispetto a un'attività continuativa e dai compensi a sua volta corrisposti a terzi. I cattivi dei cartoni finiscono per prendere sonore legnate. Metaforicamente è finita così anche in questo caso. L'ordinanza 8574/2011 depositata il 14 aprile dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che a loro volta avevano riconosciuto all'interessata

il diritto al rimborso dell'imposta pagata per gli anni 2003 e 2004. Dal punto di vista del diritto la Cassazione conferma testualmente il suo orientamento consolidato fin dalle prime sentenze su questo tema adottate nel 2007 (a partire dalla 3673/2007) a seguito del famoso «Irap Day», in cui la Corte decise di adottare una soluzione unitaria sulla questione. Per la Cassazione ciò che deve caratterizzare il contribuente Irap è il fatto che sia dotato di una "autonoma organizzazione"; Le

caratteristiche di questa organizzazione, vengono ripetute con tale costanza da poter essere considerate a buon diritto frutti dell'uso generalizzato della funzione "copia e incolla" dei programmi di word processing. Perché ci sia autonoma

organizzazione, occorre innanzitutto che il lavoratore autonomo non sia inserito in strutture organizzative «riferibili ad altrui responsabilità ed interesse». E occorre poi che impieghi beni strumentali "eccedenti" rispetto al minimo

indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione. L'altro indice sicuramente rivelatore di organizzazione, secondo la giurisprudenza, è il fatto che ci si avvalga («in modo non occasionale») del lavoro altrui.

ICT

IL WEB IN ITALIA VALE 32 MILIARDI

Quanto vale internet in Italia? Nel 2010 l'economia del web ha sfiorato i 32 miliardi di euro (per la precisione 31,6 miliardi), pari a circa il 2% del prodotto interno lordo e in crescita del 10% rispetto al 2009. Per fare un paragone, nello stesso periodo i comparti dell'agricoltura e delle utilities hanno rappresentato ciascuno il 2,3% del Pil, mentre la ristorazione non ha superato il 2 per cento. Ad esercitarsi nell'intricato computo, su commissione di Google, di quantificare la capacità di generare

ricchezza del cyberspazio è Boston Consulting Group, con la consulenza di Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente alla Bocconi. Ne è venuto fuori uno studio stringato ma denso di contenuti intitolato Fattore Internet, e presentato a Roma. Serve però capire cosa si intende per "valore" di internet: la voce più importante dei 31,6 miliardi è rappresentata dal "consumo" di prodotti e servizi legati alla Rete, che hanno contribuito per il 55% del totale, ovvero per 17,4 miliardi. Ci sono poi 11,1 miliardi di

investimenti dei privati, soprattutto degli operatori di telefonia nei network, e altri 7,2 miliardi di spesa in Ict da parte delle istituzioni (cui vanno sottratti 4,1 miliardi di importazioni nette). Andando ad analizzare nel dettaglio questi numeri si vede come i consumi siano composti per il 65% dall'acquisto di prodotti, servizi e contenuti online, con il turismo tradizionalmente in pole position come comparto più rilevante davanti a informatica, elettronica di consumo, assicurazioni e abbigliamento. Una

curiosità sui contenuti digitali: i più ricercati sono sempre quelli del gaming, trainati dal poker online, che l'anno scorso ha registrato una raccolta di 3 miliardi di euro. Il restante 35% dei consumi della rete (6,4 miliardi) si divide poi tra la spesa per computer, smartphone e tablet, e quella per gli abbonamenti telefonici. Gli strumenti per collegarsi, insomma. Capitolo

investimenti: nel settore privato quelli legati al web si sono attestati a 11,1 miliardi, cifra che include principalmente gli investimenti fatti dalle società di telecomunicazioni per il mantenimento e la gestione delle reti. La spesa delle istituzioni, invece, vale non più di 7,2 miliardi, il tutto meno le importazioni nette, ammontate nel 2010 a 4,1

miliardi di euro. E poi l'indotto, dato dal valore delle merci ricercate online e acquistate nel mondo reale (Ropo, Research online, purchased offline), pari a 17 miliardi, più altri 7 miliardi di e-procurement, l'approvvigionamento di merci e servizi online della pubblica amministrazione. Per un totale del web-economy, così calcolato, di 56 miliardi.

ENERGIA E AMBIENTE

L'INSICUREZZA ENERGETICA DEL 2050

Se tutto continuasse secondo il trend attuale, nel 2050 il mondo si ritroverebbe con una situazione energetica insostenibile: una domanda di petrolio balzata a 190 milioni di barili/giorno (+115% rispetto agli 89 mb/g attuali), derivante in particolare dalla necessità di alimentare tra 1,7 e 2 miliardi di automobili; un

raddoppio della domanda energetica globale procapite, frutto degli standard di vita sempre più elevati cui perverranno i Paesi in via di sviluppo, Cina e India in testa; un raddoppio della quantità di carbonio immessa nell'aria rispetto ai livelli attuali, a sua volta superiore di 3,5 volte alla quantità necessaria a contenere la temperatura

dell'atmosfera entro livelli giudicati accettabili. Questo il quadro che ipotizza uno studio della Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (Hsbc), colosso mondiale del credito con sede a Londra, che ha delineato lo scenario energetico del pianeta all'orizzonte del 2050 tenendo conto degli ultimi avvenimenti internazionali, dalle

"primavera arabe" al relativo balzo del prezzo del barile di greggio, ma soprattutto all'incidente di Fukushima, destinato prevedibilmente ad alterare a fondo l'opzione dell'atomo nella produzione globale di energia. La tendenza oggi in atto, per diverse ragioni, ovviamente non potrà (e non dovrà) continuare invariata, perché insostenibile sul piano materiale. A metà secolo l'umanità non disporrà di tutto il petrolio che sarebbe richiesto: anche solo ai ritmi attuali di consumo, i 1.333 miliardi di barili di riserve accertate durerebbero 45 anni, cioè fino al 2055. Se ipotizziamo livelli d'incremento di utilizzo più che doppi, l'esaurimento del petrolio si avrà addirittura intorno al 2030. Il gas, più abbondante, creerà problemi di

approvvigionamento e ambientali (l'estrazione dello shalegas, destinato ad affiancare il metano "classico", rischia d'inquinare pesantemente le falde idriche), mentre il carbone, abbondante quanto a riserve accertate (circa 120 anni, ma alcuni parlano addirittura di 176), è però nefasto per i residui che la sua combustione lascia. La sicurezza energetica (intesa come la produzione procapite di energia interna a un Paese) diverrà sempre più incerta in vaste regioni del pianeta: America latina, India ma soprattutto Europa, dove gran parte dei Paesi che la compongono saranno totalmente dipendenti da fornitori esterni. Il principale fattore di allarme deriva però dal fatto che il riscaldamento globale, frutto dell'aumento inesorabile

delle emissioni di CO₂, colpirà spietatamente il mondo, ma soprattutto i Paesi più esposti alla desertificazione, ai fenomeni atmosferici eccezionali (tifoni, alluvioni o siccità) e alla rarefazione delle risorse idriche. Lo studio di Hsbc sottolinea la contraddizione che si va profilando: se si perpetuasse, come molti ormai paaventano, un'ulteriore moratoria nella costruzione d'impianti nucleari come contraccolpo all'incidente di Fukushima - sulla falsariga di quanto accadde per quasi un ventennio dopo Chernobyl -, dato quanto premesso finora, occorrerebbe un massiccio passaggio alle energie rinnovabili per poter fare fronte alla domanda energetica in inesorabile aumento.

RINNOVABILI AL VIA CON LA PAS

Procedure amministrative «semplificate, accelerate, di

proporzionate e adeguate», sono quelle

che prevede il Dlgs 28/2011 per velocizzare

l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) viene modificata, viene introdotta la Pas (procedura abilitativa semplificata) e sono chiarite le attività che costituiscono edilizia libera e possono essere svolte sulla base di una semplice comunicazione. Per il procedimento unificato che conduce al rilascio della autorizzazione unica, i termini vengono dimezzati da 180 a 90 giorni, ma rimane escluso dal termine il tempo necessario alle verifiche ambientali. Sarà un prossimo Dm a chiarire quando le modifiche sono sostanziali e dunque soggette a una nuova autorizzazione unica, mentre le varianti non sostanziali sono assoggettate alla Pas. La Pas è una procedura abilitativa semplificata che sostituisce a tutti gli effetti la Dia in materia di energia. Al pari della Dia, è legittimato a

presentarla, presso il Comune competente, il Proprietario di un terreno o di un manufatto, oppure chi ne abbia la disponibilità giuridica. Alla Pas sono allegati la relazione di un progettista abilitato e gli elaborati progettuali. La relazione assevera la «compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie». Gli elaborati progettuali comprendono tanto quelli relativi all'impianto, quanto anche (e qui è la novità rispetto alla Dia) gli elaborati tecnici per la connessione, redatti dal gestore di rete. Come nel caso della Dia, il Comune entro 30 giorni può inibire l'intervento. Decorso il termine, «l'attività di costruzione deve ritenersi assentita» e possono essere iniziati i lavori. Il termine di 30 giorni non inizia a decorrere se sono

necessari atti di assenso di natura non urbanistico-edilizia che non sono allegati alla Pas. Il decorso dei 30 giorni non impedisce che, nel limite di un termine ragionevole, il Comune possa procedere in via di autotutela ad annullare il titolo, così come previsto per la Dia edilizia ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis, del Dpr 380/2001 (annullamento del permesso di costruire) e dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990. Il Comune che intervenga in tal senso è tenuto a bilanciare la tutela dell'interesse pubblico con l'affidamento formatosi nel privato (che sulla base della Pas ha legittimamente iniziato a investire nel progetto) e dunque potrà procedere all'annullamento solo in presenza di motivi di interesse pubblico aggiuntivi a quello della mera ricostituzione della legittimità violata dal progetto.

BONUS VERDI: 41 MILIARDI DI COSTI

L'incentivo dato al settore fotovoltaico era generoso. Troppo generoso. Potrebbe arrivare (nella soluzione più pesante) fino a un cumulo di 41 miliardi di euro nel 2032, oppure (in uno scenario di sforbiciature pesanti) di 35,8 miliardi. E oggi ne subiamo le conseguenze. Non solamente in termini di peso sulla bolletta della corrente, ma soprattutto in chiave di obiettivi economici e ambientali da conseguire attraverso le fonti rinnovabili di energia. Conseguenza: il rischio di penalizzazioni per tutto il settore dell'elettricità ecologica, compresi segmenti economicamente più solidi come la produzione eolica oppure con biomasse, e al tempo stesso tariffe alte e nemiche della competitività. Lo afferma uno studio che l'Istituto Bruno Leoni, il vivace think-

tank della destra liberista, ha realizzato in collaborazione con il consorzio confindustriale Gas intensive, il quale raccoglie i grandi consumatori industriali. Carlo Stagnaro, che ha coordinato i ricercatori dell'istituto, spiega quali sono i punti salienti che gli fanno contestare la tipologia di incentivo. «Con una cifra così consistente, sono stati indotti investimenti frettolosi per costruire centrali fotovoltaiche sulla base della tecnologia di oggi. In questo modo non sono state aiutate ricerca e innovazione, bensì l'inseguimento del profitto veloce. Inoltre - osserva Stagnaro - un incentivo consistente impone sulle bollette dei consumatori un onere che limita la competitività senza raggiungere i due obiettivi, cioè quello ambientale, che può essere

conseguito anche con strumenti diversi dal fotovoltaico, né quello di politica industriale. Infine, un sussidio generoso crea un rischio politico, una reazione contro l'incentivo che si traduce in un taglio troppo netto che suscita negli investitori il senso di instabilità delle regole e di scarsa credibilità». E a parere di Stagnaro questi tre effetti negativi sono stati raggiunti. Secondo la ricerca, il peso degli incentivi alle fonti rinnovabili è pagato al 26,2% dalle famiglie (bassa tensione domestica), per il 28% dalle microimprese come negozi e uffici (bassa tensione non domestica), per il 2,2% dai lampioni stradali, per il 31,8% dalle piccole e medie imprese (media tensione) e per l'11,4% dalla grande industria (alta tensione).

MEDIAZIONE

MEDIAZIONE, PARTENZA IN SALITA

Parte col freno tirato la conciliazione obbligatoria. Con meno di 15 mila mediazioni avviate nel suo primo mese di vita. Secondo la ricognizione effettuata da ItaliaOggi a 30 giorni dall'entrata in vigore del dlgs n. 28/2010, infatti, gli organismi di conciliazione hanno ricevuto in media una-due domande al giorno. E, considerando che le sedi degli enti accreditate dal ministero della giustizia sono circa 700, una stima approssimativa può essere tra i dieci e i 15 mila procedimenti avviati dal 21 marzo a oggi. Pochi, sia a parere degli operatori che si aspettavano tutt'altra partenza, sia per le previsioni di via Arenula, che ha individuato in circa 400 mila l'anno le

mediazioni rientranti nelle maglie della nuova legge. Con una ulteriore incongruenza. A fronte di questa partenza al ralenty, è esplosa la formazione dei mediatori. Con 100 mila nuove figure professionali attese per fine 2011. Troppe, anche ipotizzando che le stime del ministero si concretizzino. Con il rischio, evidente, che per molti il titolo di mediatore resti solo sulla carta. Insomma, se la conciliazione da un lato stenta a decollare, dall'altro sulla formazione dei mediatori si è creato un vero e proprio business. Da almeno 100 milioni di euro. Se si considera, infatti, che il corso da 50 ore previsto per legge per esercitare la nuova

professione costa in media 1.000-1.500 euro a persona, e che i nuovi "abilitati" potrebbero arrivare a quota 100 mila, il calcolo è presto fatto. E il problema, come in ogni business "all'italiana" che si rispetti, è che la "fregatura", per i tanti giovani che si stanno affacciando alla materia, è dietro l'angolo: per esempio, ci sono corsi anche da quattro mila euro per persona senza poi la garanzia di entrare a far parte di un organismo di conciliazione, oppure ancora lezioni che si tengono in luoghi di fortuna perché la società ha organizzato più corsi di quanti riusciva a sostenerne.

LA MEDIAZIONE FINISCE ALLA CONSULTA

Il Tar del Lazio si è espresso in merito al ricorso dell'avvocatura riguardo la presunta incostituzionalità della riforma sulla mediazione civile obbligatoria. Il risultato è che il Tar ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità di alcune norme rinviando il giudizio alla Corte costituzionale. C'è soddisfazione tra gli avvocati, a cominciare da Maurizio de Tilla, presidente Oua: «E' la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, la decisione del Tar avvalorata le nostre osservazioni sull'incostituzionalità della conciliazione obbligatoria. Siamo soddisfatti di questa decisione, è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica». Il segretario dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano, invece rivolge un appello al ministro Alfano: «E' giunto il momento di fare autocritica dice - e ascoltare i suggerimenti di

chi con le leggi pratica quotidianamente, come gli avvocati. Chiediamo al Ministro di sospendere, in autotutela, gli atti amministrativi in odore di incostituzionalità. Se la Corte dovesse ritenere incostituzionali le norme, si creerebbe una gigantesca confusione in un settore estremamente delicato, e che presenta già molti problemi, come è la Giustizia civile». Anche in Consiglio nazionale forense plaude: «E' una decisione di notevole importanza, che conferma i dubbi da noi sollevati - afferma Guido Alpa, presidente del Cnf -. Un conto è la mediazione scelta volontariamente dalle parti, altro conto l'obbligo di effettuare il tentativo. Non a caso il Consiglio nazionale forense sta predisponendo un testo di revisione della normativa, per renderlo compatibile con le esigenze di giustizia dei cittadini e con quanto da tempo l'Avvocatura va sostenendo, nell'ambito dei suoi compiti

istituzionali». Se tra gli avvocati serpeggia il buonumore (a volte il tripudio) sul fronte opposto non sembra esserci scoramento. «Il rinvio era atteso - confessa Giuseppe De Palo, Presidente Adr Center - e ricordiamoci che basta la "non manifesta infondatezza" perché debba essere coinvolta la Consulta. Inoltre, sino alla sentenza della Corte, non prima di diversi mesi, il tentativo resta obbligatorio. Chiediamoci poi che accadrà all'esito di questa pronuncia. Vince il ministero: restano in vigore le norme attuali; vincono i contrari: la mediazione torna a sparire (come in passato, in regime di volontarietà, la mediazione sarebbe pressoché inesistente), ma solo temporaneamente. Prima che la Consulta decida, infatti, il legislatore può agevolmente sanare il presunto eccesso di delega relativo all'obbligatorietà».

VITA PROFESSIONALE

PROFESSIONISTI, LA METÀ GUADAGNA SOTTO I 15MILA EURO

Si sentono precari e poco valorizzati. Hanno stipendi bassi ma un livello d'istruzione d'eccellenza. Chiedono maggiori tutele previdenziali e assicurative e si dicono disponibili a cambiare occupazione, città e addirittura Paese pur di migliorare la propria condizione. Il quadro del mercato del lavoro per gli avvocati e gli architetti, i medici e gli ingegneri, i commercialisti e gli altri profili professionali, tracciato dalla ricerca dell'Ires-Cgil e dal titolo "Professionisti, a quali condizioni?", racconta di un esercito in costante e precario equilibrio tra stabilità e incertezza. Parla di un 68,5% "autodefinito con scarse tutele", che si sente autonomo ma vorrebbe più potere contrattuale. Ma soprattutto lancia l'allarme sul 20 per cento dei professionisti italiani a "rischio precarietà": una

componente - si legge tra le pagine dello studio presentato ieri a Roma - «obbligata ad aprire una partita Iva ma che di fatto svolge una prestazione tipica del lavoro subordinato». L'indagine, basata su 4mila interviste, prende in esame sia i professionisti autonomi sia i dipendenti. E disegna un loro preciso identikit. A partire dai primi, che sono concentrati in gran parte nelle regioni del Nord Italia (53,9%), hanno un livello d'istruzione elevato (il 79,6 per cento ha almeno una laurea breve) e anche un'età media piuttosto avanzata, che arriva ai 42 anni. Il 70,3% di essi, inoltre, ha una partita Iva e incarichi a termine (79,8%) non legati ai risultati da raggiungere ma alla durata della collaborazione: che solo nel 20,6% dei casi analizzati è prestata per un unico committente,

mentre nel restante 79,4% viene offerta a diversi soggetti, spesso senza che ce ne sia uno principale. Una frammentazione che si rispecchia sia nelle retribuzioni (inferiori ai 15 mila euro l'anno per il 44,6 per cento di loro, nonostante una media di 8,7 ore lavorative giornaliere) sia nella continua alternanza di periodi di lavoro con altri, più o meno lunghi, di disoccupazione: il 61,4% dei professionisti intervistati ha dichiarato infatti di essere rimasto almeno una volta negli ultimi cinque anni senza un impiego. Problema, questo, particolarmente sentito anche per la mancanza di un sistema dedicato di sostegno al reddito e per un alto grado di incertezza nel futuro previdenziale per il 48,1% di essi. Ed è anche per questo che il 59% degli intervistati è disponibile a versare una

quota contributiva pur di avere un'indennità di disoccupazione, come i professionisti dipendenti. Che con gli autonomi hanno in comune solo un

alta formazione (il 70,9% è laureato): per il resto, infatti, sono un po' più giovani (38,8 anni), hanno una stabilità contrattuale (65,7%) maggiore e solo il

35% di essi dichiara di guadagnare meno di 15mila euro all'anno a fronte di una media di 39,8 ore lavorative a settimana

IL CONTRIBUTO ALL'ALBO EQUIVALE A TASSA

La Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in una ordinanza, il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale alla nozione di "imposte e tasse" e ha ravvisato pertanto la giurisdizione relativa in quella tributaria. Tale nozione era stata finora negata dalla stessa Cassazione e dal Consiglio di Stato. La Corte di cassazione ha accolto la tesi del Consiglio nazionale forense secondo il quale le controversie sono attribuibili alla giurisdizione del giudice tributario, stante la nuova formulazione della legge 546/992 che assegna a tale giurisdizione i tributi, di

ogni genere e specie. Pertanto tutte le cosiddette tasse che vengono pagate dal professionista (per l'iscrizione nel registro dei praticanti, per l'iscrizione all'albo e per il rilascio del certificato e dei pareri per la liquidazione degli onorari) sono tributi in quanto concorso alle spese al quale è condizionata l'appartenenza all'ordine. La nozione di tassa viene precisata in quella di tributo, diretto a coprire la spesa necessaria al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. «Sussiste uno degli elementi che caratterizzano il tributo:

doverosità della prestazione: chi intende esercitare una delle professioni per le quali è previsto uno specifico albo, deve iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa d'iscrizione e la tassa annuale)». Un'imposta, diremo noi, in quanto legata ad un presupposto economicamente rilevante costituito - spiega la Corte - dall'esercizio della professione. Si tratta di un concorso a una spesa pubblica rilevante per l'ente delegato al controllo dell'albo nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti.

IL GIURAMENTO DEL BUON COMMERCIALISTA

Il «giuramento di Ippocrate» del giovane commercialista è l'impegno formale che l'Ordine chiederà a tutti i nuovi iscritti per cementare la coesione professionale nel rispetto delle regole di correttezza, lealtà e indipendenza di giudizio. Il testo è stato approvato dal Consiglio nazionale di categoria il 6 aprile. Spetterà agli Ordini dare sostanza alla "professione di fede". Che potrà esprimersi nel rito di una lettura collettiva, in una pubblica cerimonia, o risolversi nella consegna di una fotocopia, assieme al tesserino e a una stretta di mano. Ma l'Albo potrà

anche decidere di non fare nulla. «Non c'è obbligo», tiene a chiarire, il presidente Claudio Siciliotti «E solo uno strumento - spiega -per rafforzare la consapevolezza del significato sociale della professione. E poi mi riporta indietro di trent'anni. Quando l'allora presidente dell'Ordine di Udine soleva fare un fervorino a ogni giovane debuttante». A lanciare l'idea quasi due anni fa -il presidente di Monza, Gilberto Gelosa. «Negli anni - spiega- sono cresciuti i nostri compiti di garanti della fede pubblica. Quindi, come per avvocati, medici e

notai, anche i commercialisti devono farsi carico delle maggiori responsabilità pubbliche. Vorrei istituire - conclude Gelosa sessioni ad hoc perché tutti possano recitare il loro impegno. L'impegno sarà quello di conformare l'esercizio di ogni atto alla deontologia; rispettare colleghi, dipendenti e praticanti (un invito a evitarne lo sfruttamento?), adottando «anche nella vita privata, un comportamento che non rechi pregiudizio al decoro della professione». Un appello mai scontato in tempi di intrecci opachi tra vizi pubblici e privati.

